

REGOLAMENTO

ATLETI e COMPONENTI

SETTORE TECNICO FIPM

INDICE

Art. 1 - Definizione di Atleti, dei componenti Settore Tecnico della F.I.P.M.
e Atleta d'Interesse Nazionale

Art. 2 - Composizione - Ruoli

Art. 3 - Divisa

Art. 4 - Doveri degli Atleti

Art. 5 - Convocazioni federali

Art. 6 - Normativa Antidoping

Art. 7 - Codice di Comportamento Sportivo

Art. 8 - Provvedimenti per inadempienze

Art. 9 - Norma di rinvio

Art. 10 - Decorrenza

PREMESSA

Il presente regolamento riguarda gli Atleti Nazionali, gli Atleti di Interesse Nazionale e tutti coloro che sono convocati a rappresentare la Federazione Italiana di Pentathlon Moderno nelle competizioni internazionali e/o per ogni attività tecnico/sportiva federale.

Art. 1 – Definizioni di Atleta Nazionale, Atleta d’Interesse Nazionale e Componenti Settore Tecnico

- 1.1 Acquisiscono la qualifica di “Nazionali”, gli Atleti chiamati a comporre le Squadre Nazionali di Pentathlon che prendono parte, sotto l’egida della FIPM a meeting o a manifestazioni internazionali indette dal CIO, dal CONI, dalla FIPM O dagli Organismi internazionali da essa riconosciuti.
- 1.2 Acquisiscono la qualifica di “Atleta d’Interesse Nazionale” gli Atleti che risultano anche in una sola delle seguenti condizioni:
 - a) convocato in manifestazioni olimpiche, mondiali o europee;
 - b) convocato per manifestazioni assolute internazionali;
- 1.3 Le qualifiche di “Nazionali” e di “Atleti d’interesse Nazionale” permangono fino al termine della stagione agonistica successiva a quella nella quale sono state acquisite, salvo interruzione del tesseramento federale e/o manifestazione della volontà di interrompere l’attività agonistica.
- 1.4 Acquisiscono la qualifica di “Componenti del Settore Tecnico” il capo delegazione/dirigente accompagnatore, il direttore tecnico, il team leader, i coordinatori nazionali, i tecnici e tutti coloro che sono convocati dalla FIPM in ruoli funzionali al buon esito delle attività delle squadre Nazionali e dell’Alta Specializzazione.

Art. 2 – Composizione- Ruoli

- 2.1 Ogni squadra o rappresentativa nazionale è normalmente costituita:
 - a) dal rappresentante della Federazione nella persona del capo delegazione o dirigente accompagnatore, dal direttore tecnico e/o dal team leader;
 - b) dal coordinatore nazionale di settore o da figure assimilate;
 - c) dagli Atleti;
 - d) da tecnici federali o all’uopo incaricati;
 - e) eventualmente dal medico federale;
 - f) eventualmente dal fisioterapista;
 - g) da eventuali figure convocate dalla FIPM in ruoli funzionali al buon esito della trasferta.
- 2.2 La suddetta composizione può essere modificata a fronte di eventuali necessità legate alla specificità della trasferta. Il rappresentante della Federazione ha la direzione della squadra e la responsabilità della sua condotta disciplinare dal momento della sua formazione al momento del suo scioglimento.
- 2.3 Tutti i componenti sono tenuti ad eseguire le disposizioni date dal rappresentante della Federazione.
- 2.4 Il responsabile tecnico ha la piena conduzione tecnica degli Atleti.
- 2.5 Gli Atleti e i componenti del Settore Tecnico presenti in convocazione dovranno attenersi alle disposizioni generali comportamentali dettate dal rappresentante della Federazione ed alle decisioni o direttive tecniche impartite dal responsabile tecnico.
- 2.6 Il rappresentante della Federazione ed il responsabile tecnico sono tenuti a presentare una relazione scritta sulla manifestazione cui hanno partecipato.

- 2.7 Tra gli Atleti di ogni squadra o rappresentativa può essere designato un responsabile della squadra o della rappresentativa, **che** sarà scelto, preferibilmente, tra gli Atleti che abbiano maggiore esperienza o spiccati requisiti di leadership.
- 2.8 Il responsabile della squadra, ha le funzioni di rappresentare la squadra o la rappresentativa e di assistere moralmente gli altri Atleti. Egli deve essere di esempio per i propri compagni; nelle sfilate e negli schieramenti il responsabile, prende il posto in testa alla squadra o alla rappresentativa.

Art. 3 - Divisa

- 3.1 Nelle manifestazioni in cui sono impegnate le squadre e le rappresentative nazionali, gli Atleti e i componenti del Settore Tecnico sono tenuti ad indossare ed utilizzare esclusivamente le divise e le tenute per il tempo libero e l'abbigliamento tecnico fornito dalla FIPM.
- 3.2 Per "divisa, tenuta ed abbigliamento tecnico" fornito dalla FIPM deve intendersi compresa ogni forma di indumento e di accessorio tecnico e non, ivi incluso qualsiasi tipo di costume o di scarpe da gara, che faccia parte della dotazione fornita dalla medesima FIPM.
- 3.3. Le sponsorizzazioni personali degli atleti sono ammesse, previa specifica autorizzazione da parte della Federazione, nei limiti delle disposizioni dei regolamenti tecnici internazionali e di quelli federali e purchè non in contrasto con i principi etici perseguiti dalla Federazione.
- 3.4. L'autorizzazione di cui al punto 3.3 è revocabile in qualsiasi momento per sopravvenuta incompatibilità o sovrapposizione con eventuali nuove sponsorizzazioni federali.

Art. 4 - Doveri degli Atleti e dei Componenti del Settore Tecnico

- 4.1 L'onore di far parte della squadra o rappresentativa nazionale, costituisce il maggior riconoscimento morale per tutti gli Atleti ed i componenti del Settore Tecnico, i quali sono tenuti:
- al massimo impegno agonistico,
 - al rispetto delle norme emanate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e, in particolare, del Codice di Comportamento etico-sportivo;
 - al rispetto delle norme emanate dalla FIPM;
 - ad osservare una condotta tecnica e morale, rigorosa, nel massimo rispetto verso gli Organi e Dirigenti federali.
- 4.2 I componenti della squadra o rappresentativa nazionale sono tenuti a partecipare ad ogni convocazione e a prendere parte a qualsiasi manifestazione indetta con il preciso scopo di formare o preparare la squadra o la rappresentativa nazionale.
- 4.3 Per assenze causate da malattia e certificate dalla Società di appartenenza, il medico federale può effettuare gli opportuni controlli e ogni assenza deve essere giustificata e segnalata con la necessaria tempestività.
- 4.4 Rientra tra i doveri delle ASA, vigilare sul rispetto da parte dei propri Atleti delle disposizioni federali e comunque agevolare il compito della Federazione e dei tecnici preposti alla cura delle squadre o rappresentative nazionali.

Art. 5 - Convocazioni federali

- 5.1 Gli Atleti e i componenti del Settore Tecnico sono convocati, su proposta del Direttore Tecnico, con atto del Segretario Generale, inviato agli Atleti e alle Società di appartenenza.
- 5.2 I termini contenuti nella convocazione hanno natura perentoria e pertanto devono essere rigorosamente osservati.
- 5.3 Eventuali modifiche ai termini indicati nella convocazione (modifiche piano di viaggio, orari, etc.) possono intervenire previa emanazione di ulteriore comunicazione formale da parte del Segretario Generale.

Art. 6 - Normativa Antidoping

- 6.1 Gli Atleti selezionati per ciascuna rappresentativa nazionale sono obbligati a sottostare a tutti i controlli all'uso previsti dalle competenti autorità statali e sportive nonché a dare preventiva comunicazione sull'uso di medicinali contenenti sostanze proibite.
- 6.2 Gli Atleti che prendono parte ad una competizione in Italia o all'estero e che ricadono sotto la giurisdizione del CONI, del CIO o della UIPM, possono essere sottoposti ad un controllo antidoping in competizione e fuori competizione, a test mirati, anche se stanno scontando un periodo di squalifica, rendendo in tal senso la loro disponibilità. I controlli antidoping possono includere il prelievo di campioni ematici e/o di urine o di altre matrici biologiche approvate dalla WADA.
- 6.3 Gli Atleti selezionati per essere sottoposti ad un controllo antidoping sono obbligati a sottoporsi ai prelievi ed agli accertamenti approvati dalla WADA, collaborando con il DCO (*Doping Control Officer* - Funzionario responsabile del controllo antidoping) e con gli altri addetti al controllo a tale riguardo.
- 6.4 Gli Atleti selezionati per i controlli hanno l'obbligo di recarsi immediatamente alla sala per i controlli antidoping e di fornire almeno un campione.
- 6.5 Gli Atleti inseriti nell'RTP nazionale devono fornire al CONI le informazioni sulla propria reperibilità - Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta (whereabouts).
- 6.6 Gli Atleti inseriti nell'RTP internazionale devono fornire alla WADA, tramite il sistema ADAMS, le informazioni sulla propria reperibilità - Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta (whereabouts).
- 6.7 Ciascun Atleta ha la responsabilità di fornire informazioni sulla propria reperibilità. Le ASA e/o gli Atleti inclusi nell'RTP devono fornire informazioni aggiornate sulla propria reperibilità e, nel caso delle Società, una lista aggiornata degli Atleti qualora richiesta.
- 6.8 Le *Norme Sportive Antidoping* sono pubblicate sul sito del CONI www.coni.it/antidoping che gli atleti sono invitati a consultare periodicamente. Le Norme Sportive Antidoping trovano immediata applicazione a seguito della loro pubblicazione sul sito internet del CONI www.coni.it/antidoping senza necessità di atto di recepimento da parte della Federazione.

Art. 7: Codice di comportamento sportivo

- 7.1 Tutti i componenti degli staff delle squadre nazionali sono tenuti all'osservanza del *Codice di Comportamento Sportivo* del CONI il quale specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai Regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite.
- 7.2 Il Garante del Codice di comportamento sportivo, istituito presso il CONI segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare, e vigila sull'attività conseguente.
- 7.3 Il Codice di Comportamento Sportivo è consultabile sul sito internet del CONI www.coni.it

Art. 8 - Provvedimenti per inadempienze

- 8.1 Le inosservanze da parte degli Atleti e dei componenti del Settore Tecnico delle previsioni contenute nel presente Regolamento costituiscono infrazione disciplinare e, in quanto tali, sono sanzionabili dagli organi di Giustizia federale su eventuale deferimento del Procuratore federale. Tali inosservanze, altresì, sono passibili di provvedimenti e sanzioni amministrative da parte del Consiglio federale e possono dare luogo alla decurtazione o revoca anche delle borse di studio e/o dei premi.
- 8.2 In particolare il Consiglio federale della FIPM, in caso di inadempienza da parte degli Atleti e dei componenti del Settore Tecnico convocati nelle Rappresentative nazionali dell'obbligo ad indossare e utilizzare esclusivamente le divise, le tenute per il tempo libero e l'abbigliamento tecnico fornito dalla FIPM¹, ha facoltà di adottare, tenuto conto della gravità del comportamento, delle circostanze e degli effetti, uno o più tra i seguenti provvedimenti:
- la riduzione o annullamento delle diarie, se previste.
 - la revoca dei premi eventualmente conseguiti per la partecipazione a competizioni;
 - la revoca delle borse di studio agli Atleti;
 - la revoca dell'agevolazione riservata agli atleti di interesse Nazionale sul pagamento delle quote di frequenza presso i Centri federali.

¹ In via esemplificativa e non esaustiva possono costituire infrazioni di gravità crescente, ai sensi dell'art.8.2 del Regolamento le seguenti fattispecie:

- a) violazioni minori: l'utilizzo di materiale difforme, cioè privo di marchi e/o loghi non autorizzati dalla FIPM in allenamento e/o riscaldamento in condizioni di assenza di copertura dei media (televisione e stampa);
- b) violazioni di media gravità : l'utilizzo di materiale difforme, cioè privo di marchi e/o loghi non autorizzati dalla F.I.P.M. commesse in tutte le competizioni durante il corso delle gare e in tutte le sue fasi (qualificazioni e finali).
- c) violazioni gravi: quelle riguardanti l'utilizzo da parte degli Atleti e dei componenti del Settore Tecnico di materiale recante marchi e/o loghi non autorizzati dalla F.I.P.M. nonché l'eventuale eliminazione o oscuramento del logo F.I.P.M. e/o degli sponsor presenti sul materiale fornito dalla F.I.P.M. (con la sola eccezione del costume personale e delle scarpe da competizione).

- il ritiro, in caso di reiterate infrazioni, dalla rappresentativa nazionale partecipante alla manifestazione e/o la esclusione dalla convocazione nelle rappresentative nazionali per un periodo determinato dal Consiglio Federale.
 - la interruzione delle forme di assistenza diretta tecnica, logistica, medico-fisioterapica per gli Atleti assistiti presso i Centri federali e degli eventuali contributi allo stesso titolo erogati alle Società di appartenenza per gli Atleti assistiti in forma indiretta.
- 8.3 I provvedimenti di cui al precedente punto 8.2 lettere a), b) e c) che determinano la riduzione dei premi e/o delle borse di studio, qualora gli importi già maturati dai singoli Atleti risultino incapienti, sono recuperati a valere sulle successive somme eventualmente deliberate allo stesso titolo dalla FIPM a favore dei medesimi Atleti.
- 8.4 I provvedimenti assunti nei confronti degli Atleti e dei componenti del Settore Tecnico - in via amministrativa - in attuazione del presente regolamento:
- non precludono, per i fatti più gravi, la valutazione da parte della Federazione di azioni di responsabilità, diretta e indiretta, per gli eventuali danni patrimoniali e non, causati dagli Atleti e dai componenti del Settore Tecnico a seguito dei comportamenti violativi;
 - mantengono ferme e impregiudicate le competenze in materia disciplinare degli Organi di Giustizia federale nei confronti degli Atleti e dei componenti del Settore Tecnico inadempienti
- 8.5 I provvedimenti assunti dal Consiglio federale previsti nel presente articolo sono comunicati agli Atleti e ai componenti del Settore Tecnico interessati a cura del Segretario Generale a mezzo raccomandata a/r. L'Atleta, entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'addebito, ha facoltà di inviare a mezzo raccomandata a/r una motivata nota di contestazione al Segretario Generale con la richiesta di riesame del provvedimento che lo riguarda, sulla quale il Consiglio Federale delibererà in via definitiva disponendo la conferma o la revoca del provvedimento.

Art. 9: Norma di rinvio

- 9.1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le normative emanate dalla FIPM e in particolare lo Statuto, il Regolamento Organico e il Regolamento di Giustizia Sportiva, nonché i Regolamenti emanati dal CONI e dagli Organismi Internazionali ai quali la FIPM aderisce.

Art. 10: Decorrenza

- 10.1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo l'approvazione da parte del Consiglio Federale, previa pubblicazione sul sito ufficiale della FIPM.

Allegato 1

REGOLE PER L'UTILIZZO DI ABBIGLIAMENTO, COSTUME E SCARPE DA COMPETIZIONE PERSONALI DURANTE LE MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI

1. Definizioni

- 1.1 "Costume da competizione regolare": indica il costume da allenamento e/o competizione fornito dal Fornitore Ufficiale/Sponsor della FIPM, che si indossa in tutte le competizioni di nuoto, nei raduni, negli allenamenti pubblici derivanti dalla partecipazione dell'atleta alla squadra nazionale. Tale costume reca il marchio commerciale del fornitore tecnico e quello dello sponsor ufficiale in totale conformità con le disposizioni tecniche.
- 1.2 "Costume da competizione personale": indica il costume scelto dall'atleta, previa comunicazione al responsabile della FIPM o suo delegato, il quale deve essere privo del marchio commerciale o segno distintivo del produttore (salvo che non si tratti dello Sponsor Federale indicato dalla FIPM), in linea con le disposizioni in materia emanate dalla UIPM.
- 1.3 "Scarpe da competizione regolare": indica le scarpe da allenamento e/o competizione fornite dal Fornitore Ufficiale/Sponsor della FIPM che si indossano in tutte le occasioni derivanti dalla partecipazione dell'atleta alla squadra nazionale.
- 1.4 "Scarpe da competizione personale": indica la scarpa scelta dall'atleta per la competizione, il quale deve essere privo del marchio commerciale o segno distintivo del produttore (salvo che non si tratti dello Sponsor Federale indicato dalla FIPM), in linea con le disposizioni in materia emanate dalla UIPM.
- 1.5 "Equipaggiamento Specialistico": indica l'abbigliamento e/o l'equipaggiamento che la FIPM di volta in volta riconosce essere in grado di incidere efficacemente sulla prestazione dell'Atleta, per effetto delle particolari caratteristiche del suddetto abbigliamento e/o equipaggiamento.
- 1.6 "Squadra Italiana di pentathlon": indica tutte le squadre senior che rappresentano l'Italia in tutte le discipline della FIPM.

2. Abbigliamento della Squadra

- 2.1 La FIPM riconosce il diritto di utilizzo delle scarpe da competizione personali a condizione che nelle fasi di presentazione della squadra a media, sponsor o qualsiasi situazione non competitiva, indossi le scarpe fornite dal Fornitore Ufficiale/Sponsor.
- 2.2 La FIPM riconosce il diritto di utilizzo del costume da competizione personale a condizione che l'Atleta interessato rispetti l'obbligo di utilizzare il suddetto costume da competizione, se richiesto privo del marchio commerciale o segno distintivo del produttore (salvo che non si tratti del Fornitore Tecnico della FIPM).

- 2.3 Laddove fosse richiesto se non fosse possibile l'utilizzo di costumi neutri, l'Atleta è tenuto ad oscurare completamente marchi e segni distintivi non autorizzati; eventuali coperture parziali e/o inefficaci potrebbero comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento degli Atleti Azzurri.
- 2.4. L'Atleta e i componenti del Settore Tecnico interessati, sono comunque obbligati ad utilizzare l'abbigliamento nella sua interezza fornito dalla FIPM o da qualsiasi Fornitore Ufficiale della stessa in tutte le occasioni nelle quali è convocato in qualità di membro della squadra nazionale.
- 2.5 Gli Atleti ed i componenti del Settore Tecnico interessati, sono obbligati a non esprimere giudizi o dichiarazioni ovvero adottare comportamenti che possano risultare lesivi dell'immagine degli Sponsor o Fornitori Ufficiali della Federazione in qualsiasi contesto.
- 2.6 L'inosservanza di quanto previsto dal presente Allegato e, in particolare, l'oscuramento o la cancellazione de logo della FIPM nonché l'oscuramento o cancellazione di uno o più loghi degli sponsor della FIPM presenti sul materiale fornito, con la sola eccezione del costume personale da competizione, rappresenta violazione soggetta alle sanzioni di cui all'art. 8 del Regolamento Atleti e componenti Settore Tecnico della FIPM.

Allegato 2

NORME DI COMPORTAMENTO SULL'USO DI

COMUNICAZIONI IN FORMA ELETTRONICA

In accordo con il Codice di Comportamento Sportivo, gli Atleti e i componenti Settore Tecnico della FIPM, e in generale tutti i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, non devono esprimere pubblicamente, e tramite i social media (Facebook, Twitter, Instagram, forum, blog, eccetera), giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito sportivo.

- 1) Tutte le comunicazioni tra un dirigente, allenatore, preparatore atletico, medico, fisioterapista o altro adulto coinvolto nell'assistenza alle squadre nazionali (di seguito anche "componenti di staff") e un atleta devono essere di carattere esclusivamente professionale allo scopo di comunicare informazioni sulle attività della squadra. Ad esempio, qualsiasi comunicazione con un atleta non deve contenere o riferirsi ad uno qualsiasi dei seguenti aspetti:
 - uso di sostanze stupefacenti o alcoliche;
 - orientamento sessuale o comportamenti inerenti l'attività sessuale;
 - uso di linguaggio sessualmente esplicito;
 - immagini inappropriate o sessualmente esplicite;
 - discriminazioni su base etnica o razziale.
- 2) Le comunicazioni verso un atleta devono essere trasparenti, accessibili e professionali, nel significato di seguito indicato:
 - trasparente: tutte le comunicazioni elettroniche tra allenatori e atleti devono essere trasparenti, ovvero con l'utilizzo di una comunicazione chiara e diretta e priva di significati nascosti e insinuazioni.
 - accessibile: tutte le comunicazioni elettroniche tra allenatori e atleti dovrebbero essere conservate e aperte e, quando possibile, un altro allenatore o un dirigente o un genitore dovrebbe essere inserito in copia nella comunicazione a minori.
 - professionale: tutte le comunicazioni elettroniche tra un allenatore e un atleta devono essere condotte professionalmente. Questo include la scelta delle parole, il tono, la grammatica, e gli argomenti usati.
- 3) Le comunicazioni via SMS, WhatsApp o tramite altri mezzi di comunicazione come i social, fatte salve le linee guida generali di cui sopra, sono consentite tra allenatori e atleti eccetto, preferibilmente, che nelle ore notturne. I messaggi dovrebbero essere usati solo al fine di comunicare informazioni direttamente connesse con l'attività della squadra.
- 4) Le comunicazioni via e-mail tra atleti e gli allenatori possono essere utilizzate per comunicare eccetto, preferibilmente, che nelle ore notturne. Nel caso di e-mail inviate ad un atleta minore, queste devono essere indirizzate in copia ad un altro soggetto maggiorenne (genitore, altro allenatore o dirigente della Società).

5) I genitori di un atleta minore possono chiedere per iscritto che il loro figlio/a non sia più contattato/a attraverso qualsiasi forma di comunicazione elettronica; per le comunicazioni ufficiali inviate dalla F.I.P.M. possono richiedere che vengano inviate ad un indirizzo da loro formalmente segnalato.

La violazione e l'inosservanza delle norme comportamentali contenute nel presente Allegato 2 rappresenta violazione soggetta alle sanzioni di cui all'art. 9 del Regolamento Atleti e componenti Settore Tecnico della F.I.P.M.